



COMUNICATO N. 140/DIV – 30 GENNAIO 2024

140/421

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 26, 27, 28 e 29 GENNAIO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 26, 27, 28 e 29 gennaio 2024

4^a Giornata ritorno

GIRONE A

ALESSANDRIA	ARZIGNANO V.	0-0
ATALANTA U23	RENATE	(*)
FIorenZUOLA	LUMEZZANE	1-1
L.R. VICENZA	VIRTUS VERONA	0-0
LEGNAGO SALUS	TRENTO	0-0
MANTOVA	GIANA ERMINIO	2-0
NOVARA	PADOVA	0-3
PRO PATRIA	ALBINOLEFFE	0-0
PRO SESTO	PRO VERCELLI	0-0
TRIESTINA	PERGOLETTESE	1-1

(*) n.d. per impraticabilità del campo causa nebbia

GIRONE B

ANCONA	CESENA	0-2
CARRARESE	TORRES	5-1
GUBBIO	LUCCHESI	1-0
OLBIA	AREZZO	1-0
PESCARA	SESTRI LEVANTE	3-0
PONTEREDA	PERUGIA	2-3
RECANATESE	FERMANA	1-3
RIMINI	PINETO	1-1
SPAL	JUVENTUS NEXT GEN	1-3
VIRTUS ENTELLA	VIS PESARO	1-1

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	CROTONE	4-2
AVELLINO	SORRENTO	0-1
CASERTANA	LATINA	1-1
CATANIA	MONOPOLI	1-1
GIUGLIANO	PICERNO	1-1
MONTEROSI TUSCIA	BRINDISI	0-0
POTENZA	JUVE STABIA	1-3
TARANTO	BENEVENTO	2-2
TURRIS	ACR MESSINA	2-2
VIRTUS FRANCAVILLA	FOGGIA	1-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 29 e 30 gennaio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 26, 27, 28 e 29 GENNAIO 2024

GARA TURRIS – ACR MESSINA DEL 27 GENNAIO 2024

Il Giudice Sportivo, con l'assistenza di Silvia Zabaldi e del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini,

- viste le relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo concernenti la gara Turris – ACR Messina del 27 gennaio 2024 e il referto dell'Arbitro;

rileva quanto segue:

I sostenitori della Società Turris, che occupavano il lato sinistro della Tribuna Centrale:

1. al 24° e al 28° minuto del primo tempo, lanciavano dell'acqua da una bottiglietta che raggiungeva in entrambi i casi il portiere del Messina, Sig. Fumagalli Ermanno, la prima volta agli occhi, la seconda al volto; contestualmente indirizzavano, nei confronti dello stesso, ripetute espressioni offensive;

2. al 45°+6 minuto del secondo tempo, lanciavano i seguenti oggetti verso la panchina della squadra avversaria:

- n. 7 bottigliette di plastica di caffè Borghetti semivuote;

- n. 1 accendino;

- n. 2 tubi di cartone di patatine tipo Pringles semivuoti;

- n. 1 asta da bandiera lunga circa 150 cm;

- n. 3 bottigliette di plastica semipiene di acqua;

- varie monete;

- n. 1 pietra delle dimensioni di circa cm 8x4x2 che colpiva alla testa il calciatore della squadra avversaria, Sig. Fumagalli Jacopo, il quale, molto dolorante, restava a terra per diversi minuti, finché non veniva soccorso dal medico che gli applicava una borsa di ghiaccio sulla testa;

3. il lancio degli oggetti di cui sopra rendeva necessario, per coloro che si trovavano sul terreno di gioco, l'allontanamento dalla zona coinvolta e determinava la sospensione della gara per circa 7 minuti;

4. durante il lancio degli oggetti, un certo numero di tifosi locali, col volto coperto da passamontagna, tentava di sfondare il cancello e di entrare all'interno del recinto di gioco, senza riuscirci grazie al pronto intervento delle Forze dell'Ordine e degli steward in servizio;

5. al 22° minuto del secondo tempo, intonavano, per circa un minuto, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, comportante offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.

Ritenuto che i fatti sopra indicati siano contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e costituiscano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica e che gli stessi siano connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l'incolumità dei tesserati e degli addetti ai servizi, come dimostrato in modo inconfutabile dal colpo alla testa subito da parte di un calciatore della squadra ospite, il quale è stato attinto dalla pietra sopra indicata;

considerato, altresì, che la condotta di cui al punto 2 ha comportato la sospensione della gara per un periodo di circa 7 minuti;

- visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti;

- ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S., in considerazione della gravità delle condotte tenute dai sostenitori della Società Turris e della sua pericolosità, sia equo irrogare la sanzione dell'ammenda e dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse.

P.Q.M.

- delibera di sanzionare la **Società TURRIS** con l'**obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse e con l'irrogazione di EURO 1.000,00 di AMMENDA.**

Dispone che la sanzione dell'obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in occasione della seconda gara casalinga di Campionato che la Società Turris disputerà successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, al fine di consentire l'attuazione delle necessarie misure organizzative (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di ritorno del Campionato, i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CARRARESE, CATANIA, CESENA, FOGGIA GUBBIO, LUCCHESI, POTENZA, RIMINI, L.R. VICENZA, PRO VERCELLI, SORRENTO, TARANTO, VIRTUS FRANCAVILLA, ACR MESSINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore (ad eccezione di quanto oggetto dei provvedimenti di seguito adottati) materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETÀ

AMMENDA € 1.500,00

ACR MESSINA per avere, circa la metà dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 17° minuto del primo tempo, intonato per circa 30 secondi un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, comportante offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della frase pronunciata, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (

AMMENDA € 1.000,00

RIMINI

A) per avere, la quasi totalità dei propri sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Curva Est, dal 1° al 15° minuto del secondo tempo, intonato ininterrottamente:

1. cori offensivi nei confronti di un calciatore della squadra avversaria;
 2. cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.
- B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato nel recinto di gioco, durante la partita:
1. n. 8 bicchieri di plastica contenenti liquido;
 2. n. 1 tubo in cartone di patatine con tappo;
 3. n. 3 bottigliette di plastica con tracce di liquidi;
 4. n. 1 contenitore di caffè Borghetti.
- Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta sub B) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, alla fine della partita, una bottiglietta di acqua semivuota sul terreno di gioco, all'indirizzo dei calciatori della propria squadra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che, nonostante la intrinseca pericolosità della condotta, non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, alla fine della partita e dopo aver richiesto ai calciatori della propria squadra di raggiungerli sotto la curva dove erano posizionati, una bottiglietta di vetro da 33 cl. sul terreno di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che, nonostante la intrinseca pericolosità della condotta, non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore "Curva Te", integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere:

1. al 14° minuto del primo tempo n. 2 petardi di lieve entità nel proprio settore;
2. al 17° minuto del secondo tempo, n. 1 petardo di modesta entità nel proprio settore.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, nel terreno di gioco, al 38° minuto del primo tempo e al 30° minuto del secondo tempo, n. 2 bicchieri di plastica semivuoti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

POTENZA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, utilizzato ripetutamente fischiotti in modo improprio, così disturbando lo svolgimento della gara e rendendo necessaria l'effettuazione di due annunci al 29° ed al 43° circa del secondo tempo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

CARRARESE per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa l'85%), posizionati nel Settore Gradinata Nord, intonato, al 34° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per tre volte consecutive.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

CESENA per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 22° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso e comportante offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti degli abitanti di altra città, ripetuto per tre volte consecutive.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

PRO VERCELLI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato un servizio igienico posizionato nel bagno loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa l'80%), posizionati nei Settori B e C, intonato, al 1° minuto del primo tempo e al 20° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in ciascuna delle occasioni su indicate per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 MAGGIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

PIEDEPALUMBO ANTONIO (TURRIS)

Per avere, al 45°+6 minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antiregolamentare e violenta nei confronti di un giocatore avversario che stazionava tra le due panchine, in quanto si avvicinava a quest'ultimo ostacolando il suo tentativo di raccogliere una pietra lanciata dagli spalti che aveva colpito un suo compagno di squadra e nell'occasione gli sferrava uno schiaffo sulla nuca e lo colpiva con una manata al volto; in seguito, si allontanava dal recinto di gioco prima che l'Arbitro fosse in grado di notificargli il provvedimento di espulsione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13 comma 2, C.G.S., valutata la particolare gravità della condotta posta in essere, con riferimento sia ai colpi inferti al calciatore avversario che alla finalità della stessa, tesa ad impedire la raccolta dell'oggetto che aveva colpito un calciatore ospite (p. aggiuntiva, r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 FEBBRAIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

CARLI MARCELLO (BENEVENTO)

per avere, al 12° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva dall'area tecnica per protestare nei confronti di una decisione di quest'ultimo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (p. aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 FEBBRAIO 2024

CORTI SIMONE (FIORENZUOLA)

per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa per contestarne l'operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le

modalità complessive della condotta.

URSINI ALESSANDRO (LATINA)

in quanto, al 37° minuto del secondo tempo, usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti dell'operato di quest'Arbitro.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

TAURINO ROBERTO (MONOPOLI)

per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale ed una condotta non corretta, in quanto:

1. usciva dall'area tecnica manifestando dissenso a gesti, togliendosi la giacca e gettandola a terra e insultando la Quaterna Arbitrale con frasi irrispettose;
2. in seguito alla notifica del provvedimento di espulsione proseguiva nella condotta aggressiva ed irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, venendo trattenuto a stento dal Dirigente accompagnatore della sua squadra che gli impediva di entrare sul terreno di gioco per recarsi presso l'Arbitro e lo accompagnava verso il tunnel di uscita;
3. in prossimità della panchina avversaria prendeva una bottiglietta d'acqua e la scagliava sul campo per destinazione davanti alla predetta panchina, senza colpire alcun occupante. Al termine della gara si recava presso lo spogliatoio dell'Arbitro per scusarsi con quest'ultimo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e le scuse porte al Direttore di gara dopo l'accaduto (r. IV uff.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PINNA SALVATORE (TORRES)

per avere, al 20° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV uff.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZAULI LAMBERTO (CROTONE)

per avere, al 45'+4 minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti del loro operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

RENZONI FRANCESCO (VIS PESARO)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAPUANO EZIO (TARANTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

COLOMBO RICCARDO (PRO PATRIA)
GRECO ALFONSO (TORRES)

AMMONIZIONE (II INFR)

COLAVITTO GIANLUCA (ANCONA)
GATTUSO GIACOMO (NOVARA)

AMMONIZIONE (I INFR)

ARCECI SIMONE (ALBINOLEFFE)
FONTANA GAETANO (LATINA)
PACI MASSIMO (PRO SESTO)
CUZZOLIN FRANCESCO (TRENTO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PREZIOSO MARIO FRANCESCO (ANCONA)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e offensiva nei confronti dell'Arbitro in quanto pronunciava una frase offensiva nei confronti di quest'ultimo per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la offensività delle frasi proferite.

GUERRA WALTER (PICERNO)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, mentre si riscaldava nella sua zona di competenza, rivolgeva ripetute frasi irrispettose e ingiuriose nei confronti dei componenti la stessa e dopo la notifica dell'espulsione tardava a uscire dal terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERRINI MANUEL (MONOPOLI)
per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, interveniva in un contrasto con l'avversario con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario (supplemento referto Arbitro).

BLONDETT EDOARDO (SORRENTO)
per avere, al 20° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FEMIA NICOLAS FEDERICO (ALESSANDRIA)
CABIANCA EDDY (VIRTUS VERONA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR)

VANO MICHELE (MONTEROSI TUSCIA)
FUSI PIETRO (PADOVA)
SBAFFO ALESSANDRO (RECANATESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

FUMAGALLI ERMANNO (ACR MESSINA)
ORTISI PASQUALINO (ACR MESSINA)
PELLEGRINI LORENZO (ALESSANDRIA)
MONDONICO DAVIDE (ANCONA)
PIANA LUCA (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
ANASTASIO ARMANDO (CASERTANA)
VIERO FEDERICO (LEGNAGO SALUS)
SPINI CRISTIAN (LUMEZZANE)
BRIGNANI FABRIZIO (MANTOVA)
RADAELLI NICOLO (MANTOVA)
BONACCORSI SAMUELE (NOVARA)
MEZZONI FRANCESCO (PERUGIA)
FRANCHINI SIMONE (PESCARA)
GARETTO MARCO (RIMINI)
FURNO CRISTIANO (SESTRI LEVANTE)
MAZZOLO FRANCESCO (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

FORESTA GIOVANNI (ALESSANDRIA)
CANCELOTTO TOMMASO (AVELLINO)
ROCCHI GABRIELE (LATINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GATTI RICCARDO (ALBINOLEFFE)
SEPE ALFONSO (ALESSANDRIA)
SPAGNOLI ALBERTO (ANCONA)

RISALITI GIACOMO	(AREZZO)
LUNGHY ALBERTO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
TALIA ANGELO	(BENEVENTO)
DINI ANDREA	(CROTONE)
LOIACONO GIUSEPPE	(CROTONE)
BONDIOLI ANDREA	(FIORENZUOLA)
RIZZO ALBERTO	(FOGGIA)
CALDORE MARCO	(GIUGLIANO)
DIOP ABOU	(GIUGLIANO)
CORSINELLI FRANCESCO	(GUBBIO)
CAVION MICHELE	(L.R. VICENZA)
ERCOLANO EMANUEL	(LATINA)
MARINO ANTONIO	(LATINA)
TIRITIELLO ANDREA	(LUCCHESI)
CALI MICHELE	(LUMEZZANE)
BORELLO GIUSEPPE	(MONOPOLI)
LORENZINI FILIPPO	(NOVARA)
MONTEBUGNOLI MATTEO	(OLBIA)
RAGATZU DANIELE	(OLBIA)
LIGUORI MICHAEL	(PADOVA)
FELICOLI GIANFILIPPO	(PERGOLETTESE)
SYLLA CHEIKH YOUSSEF	(PERUGIA)
MALLAMO ANDREA	(PRO PATRIA)
RENAULT GUILLAUME PHILI	(PRO PATRIA)
VAGHI STEFANO	(PRO PATRIA)
HAOUDI HAMZA	(PRO VERCELLI)
PRISCO ANTONIO	(RECANATESE)
OLIANA FILIPPO	(SESTRI LEVANTE)
PANE MASSIMILIANO	(SESTRI LEVANTE)
PARLANTI GABRIELE	(SESTRI LEVANTE)
DI COSMO LEONARDO	(TRENTO)
NICASTRO FRANCESCO	(VIS PESARO)
ZOIA RICCARDO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DI LIVIO LORENZO	(LATINA)
CANDIANO MAIKO	(SESTRI LEVANTE)
DAMETTO PAOLO	(TORRES)
ROSSETTI MATTEO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO	(ACR MESSINA)
BERRA FILIPPO	(BENEVENTO)
PASTINA CHRISTIAN DIEGO	(BENEVENTO)
ALTOBELLI DANIELE	(CROTONE)
BERMAN TAMIR	(GIUGLIANO)
CANDELLONE LEONARDO	(JUVE STABIA)

DI MUNNO ALESSANDRO
TROIANO LUCA
RIGGIO CRISTIAN
PUGLIESE SAMUEL

(NOVARA)
(SESTRI LEVANTE)
(TARANTO)
(TURRIS)

AMMONIZIONE (VI INFR)

FRANCO DOMENICO
GUCCI NICCOLO
PATIERNO FRANCESCOCOSIMO
SGARBI LORENZO
IMPERIALE MARCO
PRESTIA GIUSEPPE
GIANDONATO MANUEL
ROMEO FEDERICO
HASA LUIS
PAGANINI LUCA
RIGHETTI SAMUELE
BURRAI SALVATORE
PICCININI STEFANO
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO
ESPOSITO EMMANUELE
SCHIATTARELLA PASQUALE
VITALE GAETANO
CELEGHIN ENRICO
ARTISTICO GABRIELE

(ACR MESSINA)
(AREZZO)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(CARRARESE)
(CESENA)
(FERMANA)
(JUVE STABIA)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LATINA)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(PERGOLETTESE)
(PICERNO)
(PICERNO)
(POTENZA)
(SORRENTO)
(TRIESTINA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

FRISENNA GIULIO
D ANDREA FILIPPO
TAVERNELLI CAMILLO
BOUAH DEVID EUGENE
KARGBO AUGUSTUS
FORT FEDERICO
FURLANETTO ALESSIO
FRANZONI ANDREA
RUSSO DANILO
DEL SOLE FERDINANDO
FIORI ANTONIO
URSO OLIVER
BIANCHIMANO ANDREA
BRUSCHI NICOLO
MELI GABRIEL MANUEL
COLLODEL RICCARDO
DIAKITE ADAMA
ZECCA GIACOMO
TRAINOTTI ANDREA
VITTURINI DAVIDE
COCETTA NICCOLO

(ACR MESSINA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CESENA)
(FERMANA)
(FERMANA)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(LATINA)
(MANTOVA)
(NOVARA)
(OLBIA)
(PRO SESTO)
(RECANATESE)
(SPAL)
(TORRES)
(TORRES)
(TRENTO)
(TRENTO)
(TURRIS)

PETERMANN DAVIDE

(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

LEONETTI VITO
PISTOLESI FRANCESCO
MORA LUCA
ROSSI ALESSIO
BARZOTTI MATTEO
STRAMACCIONI DIEGO
DELLA MORTE MATTEO
ROCCO DANIELE
GELMI LUDOVICO
HAMLILI ZACCARIA
TOMMASINI CHRISTIAN
CAPELLI ALESSANDRO JULI
CUDRIG NICOLO
CECCARELLI TOMMASO
ROSSETTI MATTIA
POGGESI ANDREA
MAGGIO MATTEO
MORRONE BIAGIO
DEL SORBO LUDOVICO
BASSOLI ALESSANDRO
PANICO CIRO
CIOFANI MATTEO
STRUNA ALJAZ
CONTESSA SERGIO
JALLOW SULAYMAN
MATTEAZZI ERNESTO
ZARPELLON LEONARDO
ROSSONI STEFANO GIOVANN

(AUDACE CERIGNOLA)
(FERMANA)
(FIORENZUOLA)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(LEGNAGO SALUS)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(PADOVA)
(PERUGIA)
(PICERNO)
(POTENZA)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(RECANATESE)
(SORRENTO)
(SPAL)
(TARANTO)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(TURRIS)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MANGNI DOUDOU
PERUCCHINI FILIPPO
PINNELLI ALESSANDRO
RIZZO AGOSTINO
RUSSO RAFFAELE
IDDRISSOU SUBUTAN
BUMBU JONATHAN
PELLEGRINI JACOPO
NGAMBA THADEE ALVARO
RINALDI FILIPPO
TORRASI EMANUELE
VITI MATTEO
NJAMBE MOUSSADJA
PELLEGRINO ALESSANDRO
BUHEL MARCEL

(ALESSANDRIA)
(ANCONA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(FOGGIA)
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(NOVARA)
(OLBIA)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PINETO)
(PINETO)
(SPAL)

DALMONTE NICOLA
DE MARCHI MICHAEL
NTUBE MICHAEL

(SPAL)
(TARANTO)
(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 30 gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani